

**CONVENZIONE TRA LA COMUNITA' MONTANA VALLI DEL MONVISO, E I COMUNI DI \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ E \_\_\_\_\_ PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE.**

L'anno duemilaundici, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ presso la sede della Comunità Montana Valli del Monviso in Paesana – Via S. Croce 4

Tra:

- la Comunità Montana Valli del Monviso, con sede in Paesana Via S. Croce 4, C.F. 03302770049 in persona del Presidente pro-tempore e legale rappresentante Signor PEROTTI Aldo Giovanni autorizzato a quanto infra con deliberazione consiliare n. \_\_ del \_\_/\_\_/\_\_, esecutiva ai sensi di legge;

- Il Comune di \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, in persona del Sindaco pro-tempore e legale rappresentate Signor \_\_\_\_\_ autorizzato a quanto infra con deliberazione consiliare n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge;

- Il Comune di \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, in persona del Sindaco pro-tempore e legale rappresentate Signor \_\_\_\_\_ autorizzato a quanto infra con deliberazione consiliare n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge;

- Il Comune di \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, in persona del Sindaco pro-tempore e legale rappresentate Signor \_\_\_\_\_ autorizzato a quanto infra con deliberazione consiliare n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge;

- Il Comune di \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, in persona del Sindaco pro-tempore e legale rappresentate Signor \_\_\_\_\_ autorizzato a quanto infra con deliberazione consiliare n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge;

.....

**Premesso**

- che le Amministrazioni Comunali di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, unitamente alla Amministrazione della Comunità Montana Valli del Monviso hanno già avviato negli anni scorsi, tenendo conto delle specifiche esigenze di ciascun Ente, un processo volontario di riorganizzazione gestionale con l'obiettivo di ampliare e rafforzare la capacità operativa, e di conseguenza politica, di ciascuno;

- che, in detta ottica, le predette Amministrazioni hanno approvato apposita convenzione quadro con la quale hanno convenuto di avviare un processo di riorganizzazione che prevede l'esercizio gestito in forma associata di una pluralità di funzioni e servizi attraverso strutture di dimensione adeguata alla popolazione complessiva dei Comuni partecipanti.

- che la predetta convenzione quadro prevedeva, che *"L'esercizio in forma associata di specifici servizi e funzioni verrà attivato, mediante stipula di apposita convenzione che ne disciplinerà gli aspetti peculiari, ogni qualvolta le Amministrazioni interessate riterranno possibile e vantaggioso realizzare le finalità evidenziate in premessa attraverso la cooperazione."*

- che, per ragioni di urgenza, al fine di rispettare i termini previsti per avere diritto alla corresponsione dei contributi regionali previsti per la gestione associata, può prescindere, nella definizione degli schemi delle convenzioni specifiche attuative della convenzione quadro, dalla formale costituzione della "Conferenza dei Sindaci" e basarsi sulle indicazioni fornite anche informalmente dai Sindaci dei Comuni interessati.

- che, con la L.R. n. 7 del 14/04/2003, sono state introdotte nuove disposizioni in materia di Protezione Civile, ulteriormente dettagliate dai successivi D.P.G.R. nn. 7 - 8 - 9 - 10 - 11 del 18/10/2004;

- che il Sindaco, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 225/1992 e della succitata normativa regionale, è "autorità comunale di protezione civile" e, in quanto tale, assume la direzione ed il coordinamento degli interventi necessari nel territorio comunale;

- che fra le risorse disponibili deve essere considerato il volontariato;

- che è intendimento della Comunità Montana Valli del Monviso e dei Comuni di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ svolgere in forma associata, e con le modalità specifiche infra previste, le attività relative al Servizio di Protezione Civile, mettendo in comune le risorse, umane e strumentali, a tal fine attivabili;

- che i predetti Enti intendono, a detto fine, ricorrere all'istituto della convenzione, così come previsto e disciplinato dall'articolo 30 del D. Lgs. 267/2000, ritenendolo il più adatto alla situazione di specie;

Tutto ciò premesso e considerato quale parte integrante e sostanziale della presente le Parti contraenti convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1**

##### **Finalità**

1. Gli Enti stipulanti, in persona dei loro legali rappresentanti, convengono di stipulare la presente convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000, allo scopo di gestire in modo coordinato ed in forma associata le attività di Protezione civile di competenza comunale, per una maggiore efficienza ed efficacia delle medesime, secondo quanto disposto dagli articoli seguenti.

#### **Art. 2**

##### **Oggetto**

1. Nell'ambito delle attività e delle funzioni previste dai singoli Piani di Protezione Civile comunali e dal Piano di Coordinamento della Comunità Montana, fatte salve ed impregiudicate le competenze del Sindaco quale Autorità locale di Protezione Civile, gli Enti stipulanti si obbligano:
  - a) ad attuare il coordinamento delle attività di Protezione civile di loro competenza, secondo quanto disposto dalla presente convenzione;
  - b) ad istituire - ovvero coordinare se già esistenti - gruppi locali di volontariato che agiscano in ambito comunale o intercomunale.

#### **Art. 3**

## **Sala Operativa Intercomunale ed Unità di Crisi Intercomunale**

1. La Comunità Montana ha istituito rispettivamente una Sala Operativa Intercomunale a scala territoriale per ogni singola valle, a disposizione dei Sindaci dei Comuni membri, per una gestione comune e coordinata degli interventi sul territorio e dei mezzi a disposizione. La Sala Operativa è ubicata in luogo sicuro e strategico, alla quale debbono affluire tutti i dati inerenti la gestione delle situazioni di crisi. Dispone di un sistema di comunicazione su frequenza radio dedicata, per assicurare il collegamento con i sindaci, responsabili del coordinamento dei soccorsi in zona, e le prefetture e gli altri organi non ordinari di protezione civile. Nello Specifico la "Sala Operativa Intercomunale della Valle Po Bronda e Infernotto" è ubicata presso gli Uffici della Comunità Montana siti in Paesana Via S. Croce 4, mentre la "Sala Operativa Intercomunale della Valle Varaita" è ubicata presso gli uffici della Comunità Montana siti in Frassinò Piazza G. Marconi 5;
2. L'attività della rispettive sale (di supporto ai singoli Sindaci) è garantita da rispettive "Unità di Crisi Intercomunale" composta da 9 specifiche funzioni settoriali, attivate a seconda delle diverse tipologie di rischio da affrontare. Ogni singola funzione è presieduta da un responsabile esperto del settore, scelto preliminarmente dal Presidente della Comunità Montana e dall'assemblea dei Sindaci dei Comuni partecipanti al servizio. Le competenze di più settori possono essere accorpate in capo ad un unico responsabile. Le 9 funzioni individuate dal Dipartimento della Protezione Civile riguardano i seguenti settori:
  - 1) Tecnico Scientifico Pianificazione
  - 2) Sanità ed assistenza sociale
  - 3) Volontariato
  - 4) Materiali e mezzi
  - 5) Servizi essenziali ed attività scolastica
  - 6) Censimento danni, persone e cose
  - 7) Strutture operative locali
  - 8) Telecomunicazioni
  - 9) Assistenza alla popolazione

In tempo ordinario partecipano all'attività dell'Unità di Crisi Intercomunale anche i Sindaci dei comuni associati ed il Presidente della Comunità Montana o un loro delegato.

Il Presidente della Comunità Montana, svolge anche funzioni di responsabile delle rispettive "Unità di Crisi Intercomunale" tale funzione può essere delegata ad altra persona.

3. I componenti dell'Unità di Crisi Intercomunale sono convocati dal Responsabile, in seduta ordinaria, obbligatoriamente una volta l'anno.
4. I componenti possono essere, altresì, convocati in seduta straordinaria su iniziativa del Responsabile o su richiesta di ciascun componente dell'Unità di Crisi ogni qualvolta sia necessario l'esame di questioni riguardanti la gestione del servizio; in quest'ultimo caso la convocazione deve essere fatta entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta, salvo il caso di maggiore urgenza.
5. Fanno parte dell'Unità di Crisi Intercomunale, quali collaboratori, i dipendenti degli Enti convenzionati, nonché i volontari facenti parte dei gruppi comunali di volontariato iscritti nei rispettivi Piani di Protezione Civile Comunali ove adottati.

### **Art. 4**

#### **Funzioni**

1. L'Unità di Crisi Intercomunale, fatti salvi i compiti svolti dal COM di zona, ha la funzione di coordinare le attività di Protezione Civile di competenza dei Comuni partecipanti nei settori di rischio idrogeologico (alluvioni ed inondazioni), geologico (terremoti), incendio (boschi, beni

pubblici e privati), e di ogni altro evento calamitoso che possa mettere in pericolo la pubblica incolumità di persone e beni.

2. L'Unità di Crisi Intercomunale svolge, in particolare, i seguenti compiti:
  - supporto tecnico al responsabile territoriale della protezione civile, il Sindaco, in tutte le situazioni di allerta, preallarme ed emergenza;
  - mantiene i contatti con la Prefettura e gli altri organi di Protezione Civile, provvedendo al coordinamento degli interventi nelle situazioni di emergenza mediante l'utilizzo di uomini, mezzi e strutture dei Comuni convenzionati;
  - in tempo ordinario, contribuisce all'aggiornamento continuo dei singoli Piani Comunali di Protezione Civile e del Piano di Coordinamento della Comunità Montana;
  - organizza esercitazioni congiunte, verifica le indicazioni dei Piani e l'integrazione fra le diverse funzioni di supporto della Sala Operativa.
3. Il Responsabile dell'Unità di Crisi Intercomunale, di concerto con gli altri componenti, provvede ad attuare le funzioni di cui ai commi precedenti. Sulla base delle direttive impartite dal Responsabile ai Comuni convenzionati, i Sindaci di questi ultimi provvedono, ciascuno nel proprio ambito comunale, a svolgere le attività necessarie per fronteggiare la calamità naturale, in veste di autorità locali di Protezione Civile. Nei casi in cui l'evento calamitoso coinvolga un solo Ente partecipante, le funzioni del Responsabile dell'Unità di Crisi Intercomunale verranno svolte dal Sindaco del suddetto Comune.
4. Il Rappresentante ovvero il Sindaco dell'unico Comune che ha subito la calamità ha l'obbligo di informare, attraverso il COM di zona, le Autorità superiori preposte alle funzioni di Protezione Civile sulle iniziative operative intraprese ai sensi della convenzione, nel rispetto della normativa vigente.
5. Per l'espletamento delle funzioni di cui ai commi precedenti l'Unità di Crisi Intercomunale potrà avvalersi dei gruppi di volontariato e, ove esistenti, delle associazioni di volontari convenzionati con ogni singolo Comune.

#### **Art. 5**

#### **Competenza territoriale**

1. Il personale degli Enti convenzionati messo a disposizione del servizio associato di Protezione civile è autorizzato a compiere servizio sull'intero territorio oggetto della convenzione, nel rispetto della normativa vigente in materia di Protezione Civile e con le modalità previste dal presente atto.

#### **Art. 6**

#### **Personale e dotazioni**

1. Gli Enti stipulanti si impegnano, con il presente atto, a consentire l'utilizzo dei propri dipendenti, mezzi ed attrezzature, anche al di fuori del proprio territorio e comunque nell'ambito dei territori dei Comuni convenzionati, in base alle richieste avanzate dalla Sala Operativa Intercomunale.

Gli Enti stipulanti si impegnano ad aggiornare e/o a predisporre, entro 6 mesi dalla sottoscrizione della presente, l'elenco del personale, delle strutture e dei locali, dei relativi arredi e delle attrezzature messe a disposizione per lo svolgimento del servizio associato.

#### **Art. 7**

#### **Durata**

1. La presente convenzione ha la durata di anni 5 decorrenti dalla data della sua stipulazione.
2. Le parti potranno concordare espressamente il rinnovo della convenzione con nuova delibera consiliare.

**Art. 8**  
**Regolamento attuativo**

L'assemblea dei Sindaci dei Comuni aderenti al servizio associato predisporrà gli appositi regolamenti attuativi per la definizione delle modalità di gestione della presente convenzione e per la gestione delle rispettive "Sale Operative Intercomunali" e connesse "Unità di Crisi" ivi comprese quelle relative al riparto delle eventuali spese sostenute.

**Art. 9**  
**Verifica**

1. Gli Enti stipulanti si impegnano ad effettuare annualmente la verifica del livello e della qualità dell'attuazione della presente convenzione, nell'ambito territoriale dei Comuni convenzionati. Tale verifica sarà eseguita sulla base di apposita relazione del Responsabile dell'Unità di Crisi Intercomunale redatta tenuto conto degli interventi effettuati, sentiti i responsabili di ciascuna funzione.

**Art. 10**  
**Modifiche ed integrazioni alla convenzione**

1. Eventuali modificazioni ed integrazioni alla presente convenzione sono approvare dai Consigli Comunali degli enti partecipanti.

**Art. 11**  
**Recesso**

1. Prima della scadenza stabilita dall'art. 7 ciascun Ente partecipante ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione; in tal caso l'Ente recedente, con deliberazione consiliare, ne deve dare comunicazione, entro il mese di giugno, agli Enti rimanenti. Il recesso è efficace dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata data comunicazione. Successivamente alla presa d'atto, la presente convenzione viene modificata ai sensi dell'art. 10.
2. Il recesso di un Ente convenzionato non deve arrecare nocumento agli altri Enti che restano in convenzione, in termini anche di oneri assunti, in forza della convenzione, dal recedente per gli anni successivi al recesso.

**Art. 12**  
**Ammissione di nuovi Comuni**

1. Qualora un nuovo Comune intenda aderire alla presente convenzione deve farne domanda al Responsabile dell'Unità di Crisi Intercomunale, con deliberazione consiliare.
2. L'ammissione è subordinata all'approvazione della richiesta da parte di tutti gli Enti convenzionati, mediante adozione di apposita deliberazione consiliare in cui verranno altresì previste le conseguenti modifiche alla convenzione, ai sensi dell'art. 10.

**Art. 13**  
**Mezzi finanziari e Ente gestore**

1. Sulla base delle determinazioni adottate dal Presidente della Comunità Montana e dai Sindaci firmatari della presente convenzione, le spese generali derivanti dall'attuazione della presente convenzione potranno essere gestite ed anticipate dalla Comunità Montana Valli del Monviso e poi ripartite tra i Comuni partecipanti sulla base di un prospetto di riparto.

2. Gli Enti convenzionati, annualmente, stanzieranno nel proprio bilancio di previsione e bilancio pluriennale gli eventuali trasferimenti di cui al comma 1.
3. Le spese derivanti dai singoli interventi effettuati in attivazione della presente convenzione verranno quantificate dal Responsabile dell'Unità di Crisi Intercomunale e poste a carico del Comune che ne ha beneficiato.

#### **Art. 14**

##### **Definizione delle controversie**

1. Le eventuali controversie che potessero insorgere nel corso dell'esecuzione della convenzione o in merito all'applicazione delle norme nella stessa contenute, sono demandate ad un collegio arbitrale, composto da tre membri, di cui due nominati dagli Enti interessati e uno, con funzioni di Presidente, nominato d'intesa tra gli arbitri o in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Saluzzo, su istanza della parte più diligente.

#### **Art. 15**

##### **Spese di convenzione**

1. Tutte le eventuali spese derivanti dalla stipula della presente convenzione sono ripartite in parti uguali tra i Comuni interessati.

#### **Art. 16**

##### **Disposizioni transitorie e finali**

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, i contraenti fanno esplicito riferimento alle norme in materia di Protezione Civile e, segnatamente, alla Legge del 24 febbraio 1992 n. 255 e al D.P.R. del 6 febbraio 1981 n. 66 e loro successive modifiche ed integrazioni.
2. La presente convenzione verrà trasmessa alla Prefettura di Cuneo.
3. I Legali rappresentanti degli Enti stipulanti sono autorizzati ad apportare alla convenzione quelle modificazioni, integrazioni o adeguamenti non sostanziali che si rendessero eventualmente necessari.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Comunità Montana Valli del Monviso: \_\_\_\_\_

Per il Comune di \_\_\_\_\_:

Per il Comune di \_\_\_\_\_:

Per il Comune di \_\_\_\_\_:

Per il Comune di \_\_\_\_\_: